COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

30.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2604) 342

PRESIDENTE 342, 346

PANDOLFI, *Relatore* 342, 345

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 345, 346

VESPIGNANI 345

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (2542);

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (966) 346

PRESIDENTE 346

DAL SASSO 346

PAG.

NICCOLAI CESARINO 347

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 346

SPINELLI, *Relatore* 347

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

LENOCI: Estensione dell'assegno speciale annuo di lire 1.200.000, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751, a favore di alcune categorie di grandi invalidi iscritti al n. 2 della lettera A-*bis* della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni (2267) 347

PRESIDENTE 347

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 348

SPINELLI, *Relatore* 347

La seduta comincia alle 10,20.

PRANDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2604).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 dicembre 1973.

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame concerne l'autorizzazione al Governo a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS). È questo il terzo aumento che siamo chiamati ad autorizzare dalla data in cui l'Italia è entrata a far parte della Banca mondiale, e cioè dal 1947.

Credo valga la pena di richiamare rapidissimamente la natura e le finalità di tale organismo. La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo comprende, in realtà, tre istituzioni finanziarie internazionali: la Banca internazionale propriamente detta, la Società finanziaria internazionale (*International finance corporation*, IFC) e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International development association*, IDA). A proposito di quest'ultima ci siamo recentemente occupati di un provvedimento di legge che autorizzava una reintegrazione di fondi da parte dell'Italia, il cosiddetto *replenishment*.

Le finalità della Banca mondiale sono dettate dall'articolo 1 del suo statuto che prevede, tra i suoi scopi, quello di aiutare la ricostruzione e lo sviluppo nei territori degli stati membri, facilitando l'investimento di capitali a scopo produttivo, quello di promuovere investimenti esteri privati, mediante garanzie o partecipazione ai prestiti ovvero altri investimenti fatti da investitori privati, ed altri scopi ancora che, per la verità, hanno avuto sempre un minore rilievo col passare del tempo. Tra questi ultimi vi è quello di promuovere un'equilibrata espansione del commercio internazionale e quello del mantenimento in equilibrio della bilancia dei pagamenti. Com'è noto, tali questioni sono più propriamente oggetto dell'attività del Fondo monetario internazionale e soltanto di riflesso, in una prima fase, ne è stata interessata la Banca mondiale.

Per quanto riguarda gli altri due organismi devo dire che nel 1956 la Banca costituì la sua prima affiliata, la Società finanziaria internazionale (IFC), destinata ad offrire finanziamenti ad imprese private eliminando l'ostacolo costituito dalla garanzia dei singoli governi, richiesta invece dalla Banca per i propri finanziamenti.

Nel 1960, tenendo presenti le difficoltà finanziarie dei paesi emergenti nel far fronte a certe onerosità degli interessi da corrispondere per i prestiti effettuati dalla Banca, fu fondata una seconda affiliata della BIRS, cioè l'IDA, il cui scopo è quello di fornire aiuti finanziari meno onerosi di quelli della BIRS. Si tratta di prestiti normalmente senza interessi con una durata cinquantennale, con un periodo di dilazione del pagamento di dieci anni e con una provvigione dello 0,77 per cento per crediti ancora insoluti.

Per la BIRS fondamentalmente la provvista è assicurata dalle quote di capitale sottoscritte dai singoli membri e dalla emissione di obbligazioni sul mercato internazionale. Per l'IFC, oltre alle quote di capitale sottoscritte, rappresenta provvista di finanziamento l'investimento azionario, sia pure esercitabile secondo determinate modalità. Per l'IDA la forma di provvista principale è rappresentata dalla ricostituzione del fondo da parte dei paesi membri industrializzati, e l'IDA può inoltre contare altresì su assegnazioni da parte della Banca mondiale provenienti dagli utili di quest'ultima.

Dopo questa sommaria esposizione delle finalità della Banca mondiale e delle altre due istituzioni ad essa associate, vorrei aggiungere qualche chiarimento sul meccanismo di sottoscrizione delle quote e sulle conseguenze che ne derivano in termini di potere di voto, e quindi di partecipazione alle deliberazioni della Banca mondiale.

Ho già accennato che nel 1947 l'Italia è entrata a far parte della Banca, e la sua quota di sottoscrizione del capitale fu fissata inizialmente in 180 milioni di dollari. Nel 1960 tale quota fu raddoppiata, in coincidenza con il raddoppio delle altre quote sottoscritte dai paesi membri. Nel marzo del 1965 intervenne un secondo aumento, per cui la quota dell'Italia aumentò di 306 milioni di dollari, raggiungendo la cifra di 666 milioni di dollari. A somiglianza di altri paesi, l'Italia ha verso solo una decima parte del capitale sottoscritto, pari a 66,6 milioni di dollari,

costituiti da fondi liberamente impiegabili; i restanti nove decimi valgono soltanto come garanzia per i prestiti obbligazionari emessi sul mercato internazionale.

Per effetto del secondo aumento (ricordo i dati della relazione di Mac Namara all'assemblea di Nairobi del 1973), l'Italia ha dunque un ammontare complessivo della sottoscrizione pari a 666 milioni di dollari; ha un ammontare non versato, ma richiamabile dalla Banca a garanzia dei prestiti obbligazionari emessi, pari a 599,4 milioni di dollari; ha un potere di voto in assoluto di 6.910 voti e in percentuale del 2,45 per cento del potere totale di voto. A questo proposito va rettificato quanto scritto nella relazione governativa che cita una percentuale pari a 2,65, mentre i dati ufficiali del 1973 specificano che si tratta del 2,45 (tale differenza, comunque, non è di grande rilievo).

Quello di oggi, come ho già detto, è il terzo aumento della quota di partecipazione degli stati membri (dopo quelli del 1960 e del 1965) e scaturisce dalla decisione del 31 dicembre 1970, presa dal Consiglio dei governatori (*Bord of governors*) della BIRS, di autorizzare aumenti selettivi delle quote degli stati partecipanti per un totale di 2.222 miliardi di dollari USA (non milioni come erroneamente stampato nella relazione).

Tale aumento interessa l'Italia per 186,5 milioni di dollari, di cui dovrà avere versato alla Banca soltanto il 10 per cento (18 milioni e 650 mila dollari) così ripartito: 1 per cento, pari a un milione e 865 mila dollari, in oro o dollari; 9 per cento, pari a 16 milioni e 785 mila dollari, in lire (tale riferimento a garanzia dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca mondiale).

Credo che alla Commissione interessi ora qualche ulteriore notizia in ordine ai rapporti tra l'Italia e la Banca mondiale ed alla operatività della Banca nei settori istituzionalmente di sua competenza (vale a dire a livello mondiale).

Circa il primo argomento dirò subito che il nostro paese ha partecipato alla sottoscrizione di prestiti obbligazionari emessi dalla Banca in due occasioni: nel luglio 1961 e nel luglio 1972. La prima operazione è consistita nell'offerta di obbligazioni al 5 per cento, per una cifra pari a 15 miliardi di lire. Tali titoli sono stati collocati alla pari, con scadenza a 15 anni e garanzia da parte di un gruppo di sette banche. La seconda operazione, effettuata nel luglio del 1972, è consistita nell'offerta al pubblico di obbligazioni al 7 per cento, per un importo pari a 25 miliardi di lire ed il prezzo di emissione (sotto la pari) è stato di 98,5 lire. Si è occupato di tale operazione lo stesso sindacato di garanzia. Si calcola che su un totale di 6.950 milioni di dollari di prestiti obbligazionari emessi dalla BIRS nelle diverse monete, le quote possedute dall'Italia ammontino a 66 milioni di dollari.

Sempre nell'ambito dei rapporti tra l'Italia e la Banca, il nostro paese ha ottenuto, fra il 1951 ed il 1965, otto prestiti per 398 milioni di dollari (per lo più allo scopo di costituire finanziamenti per lo sviluppo economico del Mezzogiorno).

Dalle cifre che finora ho esposto risulta abbastanza evidente che l'Italia ha ottenuto dalla Banca molto di più di quanto ha dato attraverso sottoscrizioni di prestiti.

A quanto ho esposto devono aggiungersi sia le erogazioni effettuate dalla IFC direttamente a privati italiani sia gli acquisti effettuati dai paesi beneficiari del terzo mondo.

Come è noto, anche dall'opposizione di sinistra sono state talvolta avanzate obiezioni in ordine a queste forme di finanziamento che, in sostanza, condizionano gli aiuti ai paesi cosiddetti emergenti non soltanto ad una scelta abbastanza discrezionale della Banca sui vari progetti presentati ma anche al fatto che le forniture debbono venire effettuate da imprese dei paesi membri.

Il nostro paese, in effetti, è stato largamente avvantaggiato da queste tipo di condizioni in quanto le spese complessive in Italia dei paesi beneficiari di prestiti della Banca (cioè dei paesi emergenti) sono state di 623 milioni di dollari, cifra superiore di oltre nove volte a quella corrispondente alla quota versata dall'Italia alla Banca.

Per completare il quadro dei rapporti tra l'Italia e la Banca dirò che il nostro paese è rappresentato negli organismi direttivi da un direttore esecutivo, analogamente a quanto avviene per il Fondo monetario internazionale. Preciso tuttavia che il nostro direttore appartiene alla categoria dei direttori « eletti », vale a dire dei direttori che non rappresentano soltanto il proprio paese ma anche altri (noi rappresentiamo la Spagna, il Portogallo e Malta, ovviamente per ragioni territoriali). Vi sono invece altri paesi più industrializzati (Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Giappone) che dispongono di un direttore che rappresenta soltanto il proprio paese.

Passando ora al secondo argomento (quello relativo all'operatività della Banca nei settori di sua competenza), va sottolineato che

l'attività della BIRS è stata potenziata negli ultimi cinque anni in coincidenza con il maggior ritmo di efficienza impresso dal presidente Mac Namara. Vi è stato qualche mutamento di direzione nell'attività della Banca, in quanto ci si è dedicati – anche su richiesta esplicita delle Nazioni Unite – ad un aiuto ai paesi più poveri nell'ambito dei paesi emergenti; si è data priorità all'assistenza ai paesi africani, all'assistenza ai programmi per l'agricoltura rispetto ad altri programmi, ed al sostegno dei programmi per l'educazione, e questo è un elemento nuovo, ai progetti che riguardano la pianificazione della popolazione che si realizza con interventi in India, Indonesia, Iran, Tunisia ecc. I risultati più significativi si sono avuti in India e in Malesia.

L'ambito degli interventi della Banca mondiale si è quindi allargato, anche se talune questioni rimangono aperte, come quella del voto, che vede primeggiare paesi come gli Stati Uniti, che hanno un potere di voto sensibilmente più elevato degli altri paesi. In modo particolare è scarso il potere di voto dei paesi destinatari, cioè dei paesi emergenti. Il nostro paese si è fatto portatore delle istanze dirette ad una rettifica selettiva del potere di voto.

Vi è inoltre la questione del rapporto con i governi; il grosso punto debole di questi finanziamenti internazionali è rappresentato dal fatto che i prestiti devono essere assistiti da una garanzia dei governi, e là dove esistono ragioni di carattere particolare, e non si ottengono le garanzie necessarie ai fini della destinazione effettiva degli aiuti, lo stesso vicolo rappresentato da questi prestiti finisce per essere particolarmente vulnerabile. Ecco perché la Banca mondiale cerca di ricorrere a forme che non richiedano la garanzia dei governi, cosa che ha pregiudicato forme di aiuto finanziario ai paesi dell'America Latina. Il panorama su cui dobbiamo muoverci nel considerare la Banca mondiale e la sua attività è reso particolarmente complesso da tali questioni di carattere politico-istituzionale.

Vi sono elementi nuovi. Abbiamo avuto l'adesione significativa della Romania in coincidenza con la sua partecipazione al Fondo monetario internazionale. Vi è un crescente interesse del Comecon, e sono in corso trattative per la sua adesione alla Banca mondiale. Questo potrebbe significare un riequilibrio delle procedure di intervento ed un significativo passo avanti nell'internazionalizzazione effettiva di organismi internazionali che risentono della situazione iniziale degli anni dell'immediato dopoguerra.

L'Italia partecipa a queste trattative con lo spirito cui ho accennato, e credo che questo sia un apporto interessante in una direzione in cui il nostro paese è impegnato, secondo una linea di sviluppo che meglio interpreti le finalità di questo ente internazionale.

Passo ora ad alcune brevi considerazioni sugli articoli del testo in esame. Il Senato ha opportunamente modificato l'articolo 3 del disegno di legge, per armonizzare il trattamento dei certificati che il Ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare all'ufficio italiano dei cambi ed alla Banca d'Italia alla nuova situazione tributaria che si è determinata in seguito alla riforma. La forma di provvista di mezzi per questa operazione infatti è ancora quella dell'emissione di speciali certificati di credito da parte del Ministro del tesoro, rilasciati all'ufficio italiano dei cambi ed alla Banca d'Italia.

Si deve poi prestare attenzione all'articolo 6 del provvedimento, che riguarda la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento stesso. L'articolo 6 prevede che l'onere è valutabile in 73 milioni per l'anno finanziario 1973 e in 140 milioni per l'anno finanziario 1974; aggiunge che si provvede alla copertura mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. La Commissione bilancio ha fatto osservare che, tenuto conto dei tempi di esame e di approvazione del disegno di legge, le spese per interessi, che sono pagabili posticipatamente al 1° gennaio e al 1° luglio, non potranno più incidere sul decorso esercizio finanziario 1973, mentre incideranno per una sola semestralità nell'anno finanziario in corso. Pertanto la V Commissione bilancio ha condizionato il suo parere favorevole alla modificazione dell'articolo 6, nel senso che venga da un lato escluso qualsiasi onere e quindi qualsiasi indicazione di copertura per l'anno finanziario 1973, e dall'altro che venga limitata la spesa relativa all'esercizio 1974 alla sola semestralità per il pagamento degli interessi maturati al 1° luglio, pari a 70 milioni, con l'aggiunta di 3 milioni per la stampa dei certificati di credito. Tuttavia devo osservare – e in questo senso dovremmo emendare l'articolo 6 in maniera diversa, richiedendo un ulteriore parere alla V Commissione bilancio – ché nel 1974 non maturano soltanto gli interessi al 1° luglio per il primo semestre, ma anche gli interessi per un prefinan-

ziamento, che è relativo ai versamenti che l'ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia fanno ancora prima che vengano emessi i certificati di credito, in quanto è assolutamente urgente che si provveda subito al versamento alla Banca mondiale. Il Tesoro quindi è nella necessità di far fronte al pagamento immediato di una semestralità, che praticamente si svolge prima che maturi la semestralità relativa all'applicazione del provvedimento che riguarda l'emissione dei certificati di credito. Quindi abbiamo 70 milioni per gli interessi che maturano sui certificati al 1° luglio di quest'anno, 70 milioni per gli interessi che il Tesoro corrisponde per i versamenti anticipati dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia. Abbiamo poi i tre milioni per la stampa dei certificati. Vale a dire un totale d'onere di 143 miliardi per l'esercizio 1974.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* 140 milioni dovrebbero essere sufficienti.

PANDOLFI, *Relatore.* Sono del suo parere. La V Commissione bilancio ha tenuto distinte le due cifre; per facilitare il compito della Commissione bilancio ho pensato di proporre un emendamento tenendo distinta la cifra per interessi da quella per la stampa dei certificati. Comunque non ho nulla da obiettare al suggerimento dato dal sottosegretario. L'emendamento all'articolo 6 potrebbe quindi essere così formulato:

« *Sostituire il primo comma con il seguente*: All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 140 milioni, per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Con questo emendamento invito la Commissione ad esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VESPIGNANI. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista sul provvedimento in esame – e le motivazioni di tale atteggiamento, in fondo, sono state quasi preannunciate dall'onorevole Pandolfi in una parte della sua relazione – perché non riteniamo che si debba continuare ad operare nel senso di non garantire la libertà d'azione agli Stati beneficiari dei prestiti. Osservazioni simili già le svolgemmo, in modo più ampio, in occasione del dibattito sul provvedimento relativo alla Banca asiatica di sviluppo ed analoghe considerazioni, a maggior ragione, vanno fatte per i recenti accordi di credito stipulati presso il Fondo monetario internazionale.

Anche nel caso in esame ci sono tutti i motivi per mantenere le nostre critiche, dal momento che un'organizzazione degli istituti internazionali quale quella vigente determina lo strano fenomeno in base al quale le forze maggioritarie di tali enti, quando chiedono un prestito, non sono soggette a nessuna condizione mentre le forze minoritarie lo sono, anche se ciò non risulta dalle decisioni formali che purtroppo, come sappiamo, sono vincolate, per molti aspetti, alla politica economica dei pesi che detengono il più forte potere di voto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PANDOLFI, *Relatore.* Sono debitore di un brevissimo cenno di replica alle osservazioni dell'onorevole Vespignani che riflettono una posizione assunta del resto coerentemente assunta, dal gruppo che egli rappresenta anche in materie analoghe a quella al nostro esame.

Vorrei soltanto fargli osservare che per quanto riguarda l'utilizzazione della linea di credito italiana sul Fondo monetario internazionale (di cui ha dato ieri notizia il ministro del tesoro in sede di replica alla discussione sul bilancio dello Stato per il 1974), che non dipende dal potere di voto che l'Italia ha nell'ambito del FMI la sua maggiore o minore influenza circa la determinazione delle condizioni che accompagnano l'autorizzazione ad utilizzare le linee di credito. È lo Statuto del Fondo, unitamente alle risoluzioni del Consiglio dei governatori, a stabilire quali sono le condizioni da osservare in relazione alla utilizzazione delle linee di credito. Esse sono di due tipi: la *gold tranche position* e la *super gold tranche position*, che noi abbiamo utilizzato già completamente. Esiste poi un'altra linea di credito che dà luogo ad una apertura di credito *stand-by* e riferito alla parte residua della quota (quella che non è versata in oro).

Noi abbiamo prelevato tutto il prelevabile sulle due linee oro presso il Fondo, e dobbiamo ricorrere alla successiva *tranche*. In che cosa consistono le condizioni poste dal Fondo? Nell'impegno a prendere misure atte a contenere il disavanzo della bilancia dei pagamenti, il saggio di inflazione interna e il disavanzo del bilancio dello Stato. Tale misura si sono sempre fatte valere, anche in passato, quando abbiamo utilizzato altre linee di credito.

Le stesse condizioni furono poste alla Gran Bretagna, che ha pur utilizzato tutte le sue linee di credito, e a tutti gli altri paesi che in passato sono ricorsi ai prelievi sul Fondo.

La percentuale di voto, pertanto, è assolutamente ininfluente in questo contesto, mentre invece essa ha ben altra importanza nella sfera di determinazione della politica della Banca mondiale.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il relatore anche per quanto riguarda la proposta di modifica al primo comma dell'articolo 6, proposta che è formalmente corretta anche dal punto di vista della copertura. Raccomando pertanto l'approvazione del provvedimento non appena sarà pervenuto il prescritto parere della V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Nel rilevare che sull'emendamento proposto dal relatore si registra un orientamento favorevole della Commissione, comunico che l'emendamento stesso verrà trasmesso alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (2542) e della proposta di legge Bianchi Fortunato ed altri: Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (966).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 13 febbraio erano stati presentati alcuni emendamenti tendenti ad unificare la data di decorrenza dei beneficî del provvedimento in esame, prima di approvare i quali si è reso necessario chiedere il parere della V Commissione bilancio.

Poiché tale parere non è ancora pervenuto, non ci resta che rinviare nuovamente il seguito della discussione, non senza aver prima ascoltato le comunicazioni del sottosegretario di Stato per il tesoro.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei fare una precisazione, che potrebbe anche servire alla Commissione per adottare eventuali decisioni conseguenti, anche perché questo problema non è stato sufficientemente chiarito a suo tempo.

È pacifico che questo disegno di legge è stato presentato dal Governo al fine di equiparare il trattamento degli invalidi per servizio al trattamento previsto a favore di pensionati di guerra. La decorrenza differenziata (1° gennaio-1° luglio) non è stata prevista per motivi di copertura, ma perché le provvidenze a favore degli invalidi di guerra sono state attribuite scaglionandole in diverse decorrenze. Qualora fosse accolto l'emendamento, a prescindere dalla copertura finanziaria, i mutilati per servizio otterrebbero un beneficio superiore a quello degli invalidi di guerra, e non si attuerebbe quell'equiparazione che vogliamo raggiungere.

Ritengo quindi che l'emendamento non abbia una sostanziale validità e quindi potrebbe essere ritirato. In tal caso potremmo approvare il disegno di legge così com'è stato proposto dal Governo.

PRESIDENTE. I rilievi fatti dal sottosegretario in effetti dovrebbero indurre ad una rimeditazione dell'emendamento, che comporterebbe non l'equiparazione ma la differenziazione, contrariamente a quelli che sono i propositi largamente manifestati da tutti di non creare disparità di trattamento che non sarebbero accettabili. Pertanto, se i proponenti insistono sull'emendamento, la discussione deve essere sospesa e rinviata per attendere il parere della V Commissione. Se invece intendono rinunciarvi, possiamo procedere all'approvazione del disegno di legge.

DAL SASSO. I provvedimenti per gli invalidi di guerra risalgono al 1971?

SPINELLI, *Relatore*. I beneficî per gli invalidi di guerra hanno avuto tre decorrenze: 1° luglio 1971, 1° luglio 1972 e 1° luglio 1973. Per il 50 per cento delle somme in discussione la decorrenza avrebbe luogo dal 1° gennaio 1973 e per il cento per cento dal 1° luglio dello stesso anno.

NICCOLAI CESARINO. Certamente dobbiamo prendere in considerazione quanto ha detto il Sottosegretario, anche perché siamo tra coloro che sostengono che occorre superare queste differenziazioni di trattamento. Devo però dire molto chiaramente che siamo ben lontani dal raggiungere questo obiettivo, e pretendere questo livellamento per una cosa su cui molto insistentemente la categoria ha premuto in questi ultimi tempi mi pare abbastanza inopportuno.

Penso che si dovrebbe fare uno sforzo per condividere queste richieste e quindi rimanere ancorati all'emendamento che abbiamo presentato. Insistiamo pertanto sul nostro emendamento all'articolo 10.

PRESIDENTE. La V Commissione bilancio ha rinviato la seduta ad oggi pomeriggio. Dobbiamo pertanto rinviare il seguito della discussione sui provvedimenti.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di mercoledì 27 febbraio.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge Lenoci: Estensione dell'assegno speciale annuo di lire 1.200.000, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751, a favore di alcune categorie di grandi invalidi iscritti al n. 2 della lettera A-*bis* della tabella *E* annessa alla legge 10 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni (2267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lenoci: « Estensione dell'assegno speciale annuo di lire 1.200.000, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751, a favore di alcune categorie di grandi invalidi iscritti al n. 2 della lettera A-*bis* della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ».

Ricordo alla Commissione che questo provvedimento fu stralciato dal complesso di progetti di legge che riguardavano il trattamento per gli invalidi di guerra, quindi è oggetto di esame separato in questa seduta.

La V Commissione bilancio ha espresso parere contrario sulla proposta di legge. Si richiede pertanto un nostro ulteriore esame per vedere in quali termini si possa riproporre alla V Commissione un riesame della proposta.

SPINELLI, *Relatore*. Sul merito della proposta di legge ho avuto occasione di soffermarmi nella precedente discussione in materia di pensioni di guerra. Vorrei ora proporre un breve rinvio della discussione, in quanto vi sono alcune questioni che devono essere approfondite. Non si tratta infatti di decidere sulla proposta di legge, lasciando poi che le cose vadano come capita, anche se si attua una discriminazione di una categoria nei confronti di altre. Si tratta invece di formulare un provvedimento che possa andare avanti.

Da alcuni accertamenti fatti, è risultato che i beneficiari di questo provvedimento non sarebbero 500, come afferma il presentatore, bensì il triplo, per la precisione 1.524, secondo studi fatti dal Ministero. Ciò, conseguentemente, porta la spesa da 600 milioni ad un miliardo e 828 milioni annui dal 1969-70, anche se poi questa somma viene a calare negli anni successivi per l'assorbimento dell'assegno speciale stabilito dalla legge del 1971. Siamo comunque almeno ad una triplicazione degli oneri.

La categoria degli invalidi di guerra affetti da « alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo – oltre che incapace a qualsiasi lavoro – socialmente pericoloso e da richiedere, quindi, l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati » (che nella legge del 1968 veniva collocata al n. 2 della lettera A-*bis* della tabella *E* annessa alla legge) beneficiava dell'assegno sia se internata sia in caso di dimissioni dai luoghi di cura, allorquando l'individuo rimaneva elemento da sottoporre ad una continua assistenza da parte della famiglia, cui veniva affidato tramite autorizzazione del tribunale.

È stato osservato che nel caso di individui ricoverati, il costo di tale ricovero è a totale carico dello Stato: di cui l'esclusione dell'indennità speciale prevista dalla legge del 1969. Prima di sottoporre alla V Commissione bilancio qualsiasi questione di copertura, sa-

rebbe pertanto opportuno conoscere esatta-conoscere esattamente quanti beneficiari siano accuditi, a spese dello Stato, nelle cliniche e quanti siano coloro che dagli istituti sanitari sono stati dimessi. .

Questi sono i motivi che mi spingono a chiedere alla Commissione un breve rinvio, onde dar modo al relatore, in collaborazione con il Governo, di approfondire meglio la questione.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con la proposta del relatore di rinviare a breve termine il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO